



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 agosto 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0166(NLE)**

**10107/20
ADD 1**

**UD 125
CID 5
TRANS 338**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	7 agosto 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2020) 361 final
----------------	---------------------

Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 361 final.

All.: COM(2020) 361 final



Bruxelles, 7.8.2020
COM(2020) 361 final

ANNEX

ALLEGATI

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione

ALLEGATO

EMENDAMENTI DELLA CONVENZIONE TIR

Emendamenti relativi all'uso obbligatorio della banca dati TIR internazionale (ITDB)

1. Articolo 38, paragrafo 2, prima riga

Sostituire "entro una settimana" con "senza indugio"

2. Allegato 6, nota esplicativa relativa all'articolo 38, paragrafo 2, terza riga

Sostituire "si ritiene" con "è"

3. Allegato 6, nota esplicativa relativa all'allegato 9, parte II, paragrafo 4

Sostituire "Gli obblighi fissati dalla normativa per la trasmissione dei dati, di cui al paragrafo 4, si ritengono adempiuti qualora siano state correttamente utilizzate le" con "I dati, di cui al paragrafo 4, sono trasmessi tramite l'utilizzo corretto delle"

4. Allegato 9, parte II, paragrafo 4, prima riga

Sostituire "entro una settimana" con "al più presto"

5. Allegato 9, parte II, paragrafo 4, fine del paragrafo

Sostituire "conformemente al facsimile di modulo di autorizzazione allegato (MAF)." con ", che comprendono:

- a) numero di identificazione individuale ed unico (ID) assegnato alla persona da parte dell'associazione garante (in collaborazione con l'organizzazione internazionale cui è affiliata) in base al formato armonizzato determinato dal comitato amministrativo;
- b) nome/i e indirizzo/i della o delle persone o imprese (in caso di un'associazione di imprese, anche i nomi dei dirigenti responsabili);
- c) persona cui rivolgersi, con tutti i dati di contatto;
- d) numero di registrazione nel registro delle imprese, oppure numero della licenza di trasporto internazionale o altro (se disponibile)."

6. Allegato 9, parte II, paragrafo 5

Sostituire il testo esistente con "Le associazioni trasmettono alle autorità competenti e al comitato esecutivo TIR eventuali modifiche ai dati delle persone autorizzate, senza indugio a decorrere dal momento in cui ne sono a conoscenza."

7. Allegato 9, parte II, facsimile di modulo di autorizzazione (MAF)

Eliminare il MAF accluso all'allegato 9, parte II e il testo di accompagnamento

Emendamenti relativi alla pubblicazione obbligatoria dell'elenco degli uffici doganali abilitati a compiere le operazioni TIR nell'ITDB

1. Allegato 6, nuova nota esplicativa 0.45.

Aggiungere una nuova nota esplicativa 0.45-1 relativa all'articolo 45 della convenzione TIR che recita:

"0.45-1. La disposizione giuridica relativa alla pubblicazione dell'elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR è ritenuta soddisfatta anche tramite l'utilizzo corretto delle applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal segretariato TIR con la supervisione della commissione esecutiva TIR."

2. Allegato 6, nota esplicativa 0.45.

Rinumerare l'attuale nota esplicativa 0.45. come 0.45-2.

Emendamento riguardante facilitazioni più ampie che le parti contraenti possono accordare ai trasportatori

Aggiungere una nuova nota esplicativa all'articolo 49 che recita:

0.49. In linea con la legislazione nazionale, le parti contraenti possono accordare alle persone debitamente autorizzate facilitazioni più ampie per applicare le disposizioni della convenzione. I requisiti prescritti dalle autorità competenti che accordano tali facilitazioni dovrebbero perlomeno comprendere sia la richiesta di applicare tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di assicurare il corretto svolgimento del regime TIR, sia l'esenzione a presentare le merci, il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore insieme al carnet TIR all'ufficio doganale di partenza o destinazione, e anche istruzioni destinate alle persone debitamente autorizzate affinché svolgano mansioni specifiche normalmente affidate ai sensi della convenzione TIR alle autorità doganali, ad esempio, in particolare, la compilazione e il timbro del carnet TIR e l'apposizione e il controllo dei sigilli doganali. Le persone debitamente autorizzate cui sono state accordate facilitazioni più ampie dovrebbero predisporre un sistema di tenuta dei registri che consenta alle autorità doganali di esercitare un controllo doganale efficace nonché di supervisionare la procedura e di effettuare controlli a campione. Le facilitazioni più ampie dovrebbero essere accordate lasciando impregiudicata la responsabilità dei titolari del carnet TIR di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione.

Altri emendamenti

1. Articolo 20, prima riga

Sostituire il testo esistente con Per il percorso sul territorio di una parte contraente o più parti contraenti che formano un'unione doganale, le autorità doganali competenti

2. Allegato 6, nota esplicativa relativa all'articolo 8, paragrafo 3, fine del primo paragrafo

Sostituire 200 000 USD con 400 000 EUR